

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

STRUTTURA PROPONENTE UOSD ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA LEGALE	
Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALL'AVVOCATO SOFIA ELENA ALIFEROPULOS AD AVVIARE TRATTATIVE FINALIZZATE AD UNA COMPOSIZIONE BONARIA DEL CONTENZIOSO IN ESSERE CON UNA PAZIENTE ED IL PROPRIO CONIUGE (FASC. N. 6200).	
Proposta di delibera: 1066/23 del: 31/05/2023	
L'Estensore: CASALE LARA	Data 31/05/2023
Il Responsabile del Procedimento: CASALE LARA	Data
Il Dirigente della U.O.:	
Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria e Patrimoniale con la sottoscrizione del presente atto attesta che: Il presente atto, così come indicato nel dispositivo a cura della struttura proponente, non comporta Costi/Ricavi imputabili al Bilancio dell'esercizio.	
Il Direttore Amministrativo	
Il Direttore Sanitario	
Il Direttore Generale:	

II DIRIGENTE RESPONSABILE *AD INTERIM* DELLA U.O.S.D. ATTIVITA' AMMINISTRATIVA LEGALE

VISTI gli artt. 75 e 82 del c.p.c. concernenti, rispettivamente, la "Capacità processuale" ed il "Patrocinio" delle parti nei giudizi;

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

in particolare, il combinato disposto degli artt. 3, comma 6, e 4, comma 1, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

l'art. 9, comma 1, della legge regionale del Lazio del 16 giugno 1994, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 17 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 concernente il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici;

il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.4.16, pubblicato in G.U. n. 205 – Serie Generale del 4.9.18, relativo alla protezione delle persone fisiche nel trattamento dei dati personali, il quale valorizza il principio di minimizzazione, per tutte le tipologie di dati, contenuto nell'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679 che prevede che i dati debbano essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

PREMESSO che:

- in data 15.10.12, nel corso di un intervento di taglio cesareo eseguito in urgenza presso il nosocomio di questa Azienda, si verificava il decesso del nascituro e la madre riportava lesioni che comportavano la successiva incapacità di procreare;
- in relazione ai predetti fatti, il Tribunale di Roma - II Sez. Penale - con la sentenza n. 3624/20, depositata l'1.6.20, dichiarava un esercente la professione sanitaria colpevole dei delitti di cui agli artt. 589 c.p., art. 590 c.p. e 479 in relazione all'art. 476 c.p., ovvero dei reati di omicidio colposo, lesioni personali colpose e falsità ideologica, con condanna alla pena di anni due di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali; condannava, altresì, in solido, questa Azienda in qualità di Responsabile civile ed il predetto esercente al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili, da liquidarsi in separata sede dinanzi al Giudice Civile nonché alla refusione delle spese di giudizio in favore delle parti civili; da ultimo, condannava, l'esercente e l'Azienda, in solido, al pagamento di una provvisoria di € 250.000,00 in favore della madre e di € 100.000,00 in favore del coniuge, oltre interessi legali dal dì della sentenza sino all'effettivo soddisfo;
- dalle motivazioni della sentenza di primo grado emergevano in modo netto profili di colpa grave nella condotta posta in essere dall'esercente imputata;
- l'Azienda, pertanto, in qualità di Responsabile Civile, si determinava a proporre Appello avverso la richiamata sentenza anche al fine di chiedere ed ottenere dalla

Corte di Appello adita la sospensione della provvisoria esecutorietà della condanna al pagamento della provvisionale;

- parallelamente, veniva avviato da parte dell’Azienda, in sede civile, autonomo giudizio innanzi al Tribunale Civile di Roma volto ad accertare l’esclusiva responsabilità dell’ esercente imputata per colpa grave in relazione ai fatti di penale rilevanza acclarati nella sentenza n. 3624/20 del Tribunale di Roma con conseguente condanna della stessa a tenere indenne e/o rimborsare l’Azienda di qualsivoglia somma richiesta a titolo di risarcimento del danno, attesa l’esclusiva addebitabilità dell’intera quota di responsabilità in capo alla coobbligata;
- Il suddetto giudizio di accertamento negativo della responsabilità, rubricato al N. 7249/21 e patrocinato dall’avv. Sofia Elena Aliferopulos giusta deliberazione n. , è tuttora pendente ed in fase istruttoria;
- in data 25.1.22 la Corte di Appello di Roma, Prima Sez. Penale, con sentenza n. 691/2022, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’imputata per intervenuta prescrizione dei reati oggetto della condanna di primo grado; confermava le statuizioni civili di cui all’impugnata sentenza condannando, altresì, la medesima e l’Azienda quale Responsabile civile, in solido tra loro, alla refusione delle spese di costituzione e difesa del grado di Appello in favore delle costituite parti civili per complessivi € 3.500,00, oltre accessori;
- successivamente, in data 8.3.22, venivano notificati all’Azienda gli atti di precetto nell’interesse delle parti civili per una somma complessiva di € 365.773,08, comprensiva di provvisionale, spese legali liquidate nella sentenza penale di primo grado e secondo grado e compenso per il precetto;
- con nota prot. n. 13327 del 7.4.22. l’Azienda, stante la debenza delle somme precettate, comunicava all’ esercente, coobbligata in solido, la volontà di provvedere al pagamento dell’intero importo, oltre spese di giudizio del grado d’Appello, riservandosi di agire in via di regresso nei confronti della medesima, fatto salvo ed impregiudicato l’esito delle azioni civili in corso;
- con Deliberazione n. 365/DG del 21.4.22 veniva adottato il provvedimento di autorizzazione alla liquidazione di € 372.526, 49 e, in data 25.5.22, disposto il pagamento da parte dell’Azienda in favore dei suddetti beneficiari;

CONSIDERATO che il legale delle parti civili, con nota del 14.4.23 indirizzata all’Azienda e all’avv. Aliferopulos, ha chiesto se fosse volontà ed interesse dell’Amministrazione procedere ad accertamento in contraddittorio del danno in sede stragiudiziale alla luce della sentenza n. 691/22 della Corte di Appello di Roma, passata in giudicato;

RAVVISATA la necessità di riunire il Comitato Valutazione Sinistri (di seguito, per brevità, CVS) a fronte della predetta nota pervenuta dal legale di controparte;

VISTO il verbale del CVS relativo alla seduta del 19.5.23 di seguito riportato, in stralcio: *“preso atto di quanto rappresentato dall’avvocato Sofia Elena Aliferopulos (intervenuta in qualità di legale fiduciario dell’AO SGA nel richiamato giudizio civile, rubricato al n. 7249/21), la quale ha evidenziato che – tenuto conto della circostanza che nel*

procedimento penale instaurato nei confronti della dott.ssa (...) (definito con sentenza passata in giudicato) è stata accertata la sussistenza di una responsabilità solidale in capo all'AO SGA ed alla dott.ssa (...) per gli eventi occorsi; vista la richiamata nota dell'avv. (...) legale dei Sigg.ri (...) in merito alla possibilità di "accertamento in contraddittorio del danno in sede stragiudiziale" definito con sentenza n. 691/22 della Corte di Appello di Roma, passata in giudicato; rilevato come, alla luce degli esiti del predetto procedimento penale, il rischio di soccombenza, per l'AO SGA, in un ipotetico, futuro giudizio civile che dovesse essere promosso dalla controparte nei confronti del Nosocomio sembrerebbe essere concreto e probabile; ritiene opportuno avviare trattative stragiudiziali con i danneggiati al fine di verificare l'eventuale percorribilità di una composizione bonaria della vicenda a condizioni economicamente vantaggiose per l'AO SGA, demandando all'avvocato Aliferopulos il compito di prendere contatti con l'avvocato (...) al fine di acquisire i parametri sui quali fondare l'accertamento, in contraddittorio, del danno subito dalla sig.ra (...) e dal sig. (...);

DATO ATTO

che, a seguito della predetta seduta del CVS del 19.5.23 si è provveduto a comunicare all'esercente la professione sanitaria "interessato" l'avvio delle trattative stragiudiziali con la controparte in ossequio all'art. 13 della L. 8.3.17 n. 24 e s.m.i. ;

CONSIDERATO

che:

- la U.O.S.D. ha concordato con l'avv. Aliferopulos il preventivo relativo al compenso per l'espletanda attività di consulenza stragiudiziale, applicando i parametri forensi ex D.M. n. 147/2022, ridotto del 50% in un'ottica generale di contenimento della spesa pubblica;
- al suddetto Legale è stata rilasciata procura alla lite con ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese quelle di transigere, conciliare, incassare, quietanzare, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggendo domicilio presso il Suo studio sito in Roma, Via Merulana, n. 105 ;

TENUTO CONTO

che:

- l'onere presunto derivante dal presente provvedimento, di complessivi **€2.533,76** (€ 1.736,50 + Spese Generali 15% + I.V.A. 22% + C.A.P. 4%), trova riferimento sul conto patrimoniale n. **202020101** "Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali" per **€ 2.533,76** sull'esercizio 2023, Aut. n. 16 sub-aut. n. 74;
- gli effetti del presente atto non comportano costi/ricavi imputabili al Bilancio dell'esercizio;

ATTESTATO

che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE

per i motivi dettagliatamente esposti in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di prendere atto dell'avvio di trattative stragiudiziali finalizzate ad una composizione bonaria del contenzioso in essere secondo quanto stabilito dal CVS nella seduta del 19.5.23;
- di conferire l'incarico per la rappresentanza e la tutela degli interessi dell'Azienda all'avv. Sofia Elena Aliferopulos, mediante il rilascio di apposita procura alle liti con ogni più ampia facoltà di legge, comprese quelle di transigere, conciliare, incassare, quietanzare, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggendo domicilio presso il Suo studio sito in Roma, Via Merulana, n. 105;
- di determinare, presuntivamente, il compenso da liquidare al suddetto avvocato sino all'eventuale fase decisoria, nella somma complessiva di **€ 2.533,76** (€ 1.736,50 + Spese Generali 15% + I.V.A. 22% + C.A.P. 4%);

L'onere lordo di **€ 2.533,76** è gravante sul conto patrimoniale **202020101**, "Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali" sull'esercizio 2023, Aut. n. 16 sub-aut. n.74;

Gli effetti del presente atto non comportano costi/ricavi imputabili al Bilancio dell'esercizio.

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- IN VIRTU'** dei poteri conferiti con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00025 del 25.2.2021;
- PRESO ATTO** che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTI** i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario riportati nel frontespizio;

DELIBERA

- di approvare la proposta così come sopra formulata, rendendola disposto;
- di pubblicare il presente atto nell'Albo Pretorio on-line Aziendale ai sensi dell'art. 31 L.R. Lazio 45/1996, come previsto dall'art. 32 L. 69/2009 e dall'art. 12 L.R. Lazio 1/2011.

La U.O.C. Affari Generali e Gestione Amministrativa ALPI curerà tutti gli adempimenti relativi alla registrazione ed alla pubblicazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione è composta da n. 6 pagine, compreso il frontespizio.